## REGOLAMENTO (CE) N. 221/2005 DELLA COMMISSIONE

## del 10 febbraio 2005

recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (²), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003, la Commissione ha stabilito gli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2004/2005 e per ciascun paese esportatore, tenendo conto, sulla base delle informazioni attualmente

disponibili, del saldo tra i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna e i quantitativi effettivamente importati durante gli scorsi periodi/di consegna.

Il regolamento (CE) n. 919/2004 della Commissione (3) ha modificato i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004, stabiliti dal regolamento (CE) n. 443/2004 della Commissione (4), in considerazione del trasferimento di 25 376 tonnellate di zucchero preferenziale del quantitativo corrispondente all'obbligo di consegna per Maurizio per il periodo di consegna 2004/2005, a causa della perdita di un titolo di importazione. Poiché le verifiche svolte a posteriori hanno consentito di stabilire che il titolo perduto non è stato utilizzato, occorre contabilizzare le 25 376 tonnellate di cui trattasi nell'ambito della determinazione del quantitativo corrispondente all'obbligo di consegna per Maurizio per il periodo di consegna 2004/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente di zucchero bianco, per il periodo di consegna 2004/2005 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).

<sup>(3)</sup> GU L 163 del 30.4.2004, pag. 90.

<sup>(4)</sup> GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 52.